

## **Programmazione dell'attività normativa**

Il rafforzamento del processo di programmazione dell'attività normativa costituisce una delle principali innovazioni del nuovo contesto metodologico e procedurale relativo alla disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e delle consultazioni. I programmi normativi, infatti, sono preposti non soltanto a orientare l'attività normativa ma anche a dare impulso al ciclo della regolazione e ad attivare i citati strumenti per la qualità della regolazione.

Al fine di un efficiente svolgimento del ciclo della regolazione, l'articolo 4 del DPCM 169/2017 prevede che, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, le Amministrazioni statali comunichino al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, il Programma normativo semestrale, contenente l'elenco delle iniziative normative previste nel semestre successivo, fatti salvi i casi di straordinaria necessità e urgenza.

Nel corso del semestre di riferimento, anche le eventuali modifiche al Programma normativo devono essere tempestivamente comunicate al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, per il tramite del DAGL, per l'aggiornamento del Programma semestrale.

La programmazione dell'attività normativa investe gli schemi di disegno di legge, anche in materia costituzionale, gli schemi di decreto legislativo e tutte le fattispecie regolamentari di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nelle tabelle che costituiscono il Programma normativo per il primo semestre 2019 sono indicati per ciascun atto normativo, ordinato per schemi di disegni di legge, schemi di decreti legislativi, schemi di decreti del Presidente della Repubblica e schemi di decreti ministeriali e interministeriali:

- una sintetica descrizione dell'oggetto e degli obiettivi riferiti all'intervento normativo programmato;
- la sussistenza di eventuali cause di esclusione dall'AIR, esplicitandone le motivazioni ai sensi dell'articolo 6 del DPCM 169/2017 o la sussistenza dei presupposti per l'esenzione dall'AIR, con successiva formalizzazione della richiesta;
- le procedure di consultazione programmate;
- le Amministrazioni coinvolte nell'istruttoria normativa, anche qualora trattasi di amministrazioni sub-statali;
- i pareri da acquisire, inclusi quelli delle autorità indipendenti;
- i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dell'atto.

Come previsto dall'articolo 4, comma 3, del DPCM 169/2017, il DAGL, ricevuto il Programma normativo semestrale da ciascuna Amministrazione, procede alla preliminare verifica delle cause di esclusione dall'AIR ivi indicate e motivate e, qualora ritenga che le stesse non sussistano, ne dà comunicazione all'Amministrazione, anche ai fini della rettifica della programmazione. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato DPCM, di comunicare la sussistenza di cause di esclusione dall'AIR almeno 30 giorni prima della richiesta di

iscrizione all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri, con riduzione del predetto termine per motivate ragioni d'urgenza.

L'articolo 4, comma 6, del DPCM 169/2017 prevede, infine, che i Programmi normativi e le eventuali modifiche siano pubblicati sul sito istituzionale del Governo e sui siti delle rispettive Amministrazioni proponenti.

La programmazione semestrale di seguito riportata tiene conto degli aggiornamenti apportati a seguito del giuramento del nuovo Governo in data 5 settembre 2019.

### Secondo semestre 2019